



COMUNE DI COLI

PROVINCIA DI PIACENZA

OGGETTO: *Relazione sui risultati conseguiti dal piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute.*

A mente di quanto dispone l'ultimo capoverso del comma 612¹ dell'art.1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)", il sottoscritto Sindaco del comune intestato espone la seguente relazione.

In seguito alla emanazione della norma questa amministrazione ha adottato la deliberazione consiliare n. 22 dell'11/05/2015 - Allegato 1.

I principi contenuti nella norma (*tra parentesi viene riportato il comma corrispondente*), ed ai quali si doveva ispirare l'amministrazione comunale, sono:

1. (co. 563) le società controllate direttamente o indirettamente dalle PA o da loro enti strumentali (escluse quelle che emettevano strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e le società dalle stesse controllate) potevano realizzare processi di mobilità del personale sulla base di accordi tra società senza il consenso del lavoratore. La norma richiedeva la preventiva informazione delle rappresentanze sindacali e delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo. In ogni caso la mobilità non poteva avvenire dalle società alle pubbliche amministrazioni.
2. (co. 565) Nel caso di eccedenze di personale, nonché qualora l'incidenza delle spese di personale fossero pari o superiore al 50% delle spese correnti, le società inviavano un'informativa preventiva alle rappresentanze sindacali ed alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo. Tale informativa recavano il numero, la collocazione aziendale e i profili professionali del personale in eccedenza. Tali informazioni venivano comunicate anche al Dipartimento della funzione pubblica.
3. (co. 566) Entro dieci giorni, l'ente controllante procedeva alla riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza nell'ambito della stessa società mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro, ovvero presso altre società controllate dal medesimo ente o dai suoi enti strumentali.
4. (co. 567) Per la gestione delle eccedenze di personale, gli enti controllanti e le società potevano concludere accordi collettivi con le organizzazioni sindacali per realizzare trasferimenti in mobilità dei dipendenti in esubero presso altre società, dello stesso tipo, anche al di fuori del territorio della regione ove avevano sede le società interessate da eccedenze di personale.
5. (co. 568-bis) Le amministrazioni locali e le società controllate direttamente o indirettamente beneficiavano di vantaggi fiscali se procedevano allo scioglimento o alla vendita della società (o dell'azienda speciale) controllata direttamente o indirettamente.

¹ Al fine di una corretta comprensione del presente documento da parte di chi lo leggerà sul sito istituzionale dell'ente, la norma citata dispone:

" [...] 612. I presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, i presidenti delle province, i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni di cui al comma 611, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza, definiscono e approvano, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, le modalità e i tempi di attuazione, nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Tale piano, corredato di un'apposita relazione tecnica, è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. Entro il 31 marzo 2016, gli organi di cui al primo periodo predispongono una relazione sui risultati conseguiti, che è trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicata nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. La pubblicazione del piano e della relazione costituisce obbligo di pubblicità ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. [...]"

Sede legale e Uffici:

Via del Municipio, 1 - 29020 COLI (PC)

Tel. 0523/931117 - Fax 0523/931136 - e-mail: info@comunecoli.it

Cod. Fisc. e P.I. 00229510334



COMUNE DI COLI

PROVINCIA DI PIACENZA

Andavano inoltre tenuti presente i seguenti punti:

- *Nel caso di scioglimento, da deliberare entro il 6 maggio 2016 (24 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014) gli atti e le operazioni in favore di pubbliche amministrazioni in conseguenza dello scioglimento sono esenti da imposte. L'esenzione si estende a imposte sui redditi e IRAP. Non si estende all'IVA, eventualmente dovuta. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.*
- *Se lo scioglimento riguardava una società controllata indirettamente: le plusvalenze realizzate in capo alla controllante non concorrevano alla formazione del reddito e del valore della produzione netta; le minusvalenze erano deducibili nell'esercizio in cui erano realizzate e nei quattro successivi.*
- *Nel caso della cessione del capitale sociale, se l'alienazione delle partecipazioni fosse avvenuta ad evidenza pubblica deliberata entro il 6 maggio 2015 (12 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014), ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, le plusvalenze non concorrevano alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze erano deducibili nell'esercizio in cui fossero realizzate e nei quattro successivi.*
- *L'evidenza pubblica, a doppio oggetto, riguardava sia la cessione delle partecipazioni che la contestuale assegnazione del servizio per cinque anni.*
- *In caso di società mista, al socio privato detentore di una quota di almeno il 30% doveva essere riconosciuto il diritto di prelazione.*

La presente relazione dovrà essere inviata per il controllo alla Corte dei Conti e sarà pubblicata sul sito internet istituzionale dell'ente, così come prescrive la normativa e per il doveroso controllo della cittadinanza e di tutti gli altri attori interessati alla sua attuazione.

Si intende, pertanto esplicitare, per l'unica società partecipata dal Comune di Coli, quale è l'attuale situazione economico-patrimoniale e quali sono state le scelte dell'amministrazione.

La società LEPIDA S.P.A., con sede in Bologna, è stata costituita dalla Regione Emilia Romagna con lo scopo di assicurare i servizi relativi alla fornitura di una rete a banda larga destinata a collegare le pubbliche amministrazioni della regione. Vi fanno parte 421 soci, tra cui la maggior parte dei comuni del territorio, 36 unioni di comuni, 8 province, 11 consorzi di bonifica, aziende sanitarie e ospedaliere e la maggioranza delle università della Regione Emilia Romagna.

La Regione Emilia Romagna detiene una partecipazione attualmente pari al 99,347% del capitale sociale; seguono il Comune di Ventasso (0,0076%); i Comuni: dell'Alto Reno Terme, Montescudo-Montecolombo, Polesine Zibello, Roncofreddo (0,0031% per ciascun ente); la società Lepida con una partecipazione pari allo 0,0115%; tutti gli altri soci detengono una partecipazione paritetica pari allo 0,0015% ciascuno e complessivamente pari allo 0,6315% del capitale sociale.

Il capitale sociale ammonta ad € 65.526.000.

Il numero di dipendenti a tempo indeterminato è pari a 74 unità. Compete al soggetto detentore della partecipazione maggioritaria vigilare sul rispetto e sul corretto adempimento della normativa in materia di contenimento delle spese di personale.

Sede legale e Uffici:

Via del Municipio, 1 - 29020 COLI (PC)

Tel. 0523/931117 - Fax 0523/931136 - e-mail: info@comunecoli.it

Cod. Fisc. e P.I. 00229510334



COMUNE DI COLI

PROVINCIA DI PIACENZA

La società LEPIDA S.P.A. è:

- strumento operativo, promosso da Regione Emilia Romagna, per: la pianificazione, l'ideazione, la progettazione, lo sviluppo, l'integrazione, il dispiegamento, la configurazione, l'esercizio, la realizzazione delle infrastrutture di telecomunicazione e dei servizi telematici che sfruttano le infrastrutture di rete, per soci e per enti collegati alla rete Lepida;
- motore dell'attuazione delle politiche digitali per la crescita delle città, dei territori e delle comunità dell'Emilia Romagna, in particolare per l'attuazione dell'Agenda Digitale;
- garante della disponibilità di reti e servizi telematici sull'intero territorio regionale, operando per lo sviluppo omogeneo di tutto il territorio,
- supporto all'amministrazione digitale, ampliando con continuità i servizi finali a disposizione dei soci, per rispondere alle trasformazioni normative e alla sempre maggiore carenza di risorse;
- produttore di idee, strategie e realizzazioni di innovazione per la pubblica amministrazione e per lo sviluppo telematico del relativo territorio, creando anche opportunità per gli operatori ICT del mercato.

Il Comune di Coli risulta titolare di una partecipazione a tale società pari allo 0,0015% (cui corrisponde un'azione del valore nominale di 1.000,00 euro). L'adesione del Comune a Lepida S.p.A. è avvenuta con deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 16/09/2010, avente ad oggetto: "Adesione all'aumento di capitale di Lepida SPA e sottoscrizione di un'azione da 1.000,00 euro".

La società è amministrata da un consiglio di amministrazione attualmente composto da due membri, e cioè un presidente ed un amministratore, cui sono attribuiti i poteri per la gestione della società secondo quanto stabilito nello statuto sociale. I relativi compensi sono pubblicati nella sezione trasparenza del sito internet della società Lepida.

Gli esercizi 2012, 2013 e 2014 si sono chiusi con un utile d'esercizio pari rispettivamente ad euro 430.289,00, 208.798,00 e 339.909,00.

Appaiono, quindi, evidenti due considerazioni, in base alle quali la scelta dell'amministrazione non può essere difforme dal mantenimento della quota minima societaria:

- la prima è che la strumentazione informatica e l'accesso alle reti di banda larga non possono essere in alcun modo impediti né limitati, pena la paralisi dell'attività amministrativa dell'ente;
- la seconda è che, data la composizione societaria estremamente frammentata con il socio principale (la Regione Emilia Romagna) che detiene il 99,347% delle quote, non è possibile in alcun modo intervenire e/o influenzare la gestione societaria in merito a possibili risparmi o economie da mettere in atto.

Resta, pertanto, indispensabile il mantenimento della partecipazione, anche in considerazione delle utilità arrecate, rilevando come non sia possibile agire nel senso di ridurre la quota di partecipazione, essendo la stessa già contenuta in una singola azione.

Per quanto riguarda invece il concorso alle spese di funzionamento, le stesse sono risultate pari ad € 412,47 nel 2014 e pari a 0,00 per il 2015.

Sede legale e Uffici:

Via del Municipio, 1 - 29020 COLI (PC)

Tel. 0523/931117 - Fax 0523/931136 - e-mail: info@comunecoli.it

Cod. Fisc. e P.I. 00229510334



COMUNE DI COLI

PROVINCIA DI PIACENZA

Il presente documento, con gli allegati citati, viene inviato alla sezione di controllo della Corte dei Conti della Regione - Sezione regionale di controllo - e contestualmente pubblicato sul sito istituzionale dell'ente, nell'area dell'Amministrazione Trasparente, sezione denominata: "enti controllati".

Coli, li 31/03/2016



Il Sindaco
(Prof. Luigi Bertuzzi)